

- 3T** ▶ **Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, alle quali sono state estese le norme in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.** **01.07.1990 31.03.2001**

Per tali aziende, a decorrere dal 1° settembre 1981, sussiste l'obbligo del versamento del contributo addizionale dello 0,60%, di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, devoluto alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria, nella contabilità relativa agli interventi straordinari;

dal 1° gennaio 1991 è dovuto inoltre, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, il contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (0,90 % di cui lo 0,30 % a carico del lavoratore).

*Circolare n. 161 del 17 luglio 1990*

*Circolare n. 45 del 25 febbraio 1999*

- ▶ **Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al versamento del contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (0,90 % di cui lo 0,30 % a carico del lavoratore).** **01.04.2001**

L'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha sostituito integralmente l'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, non ha confermato l'obbligo del versamento del contributo addizionale dello 0,60%, di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, pertanto tale contributo non è più dovuto dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 62 del 2001.

*Circolare n. 105 del 5 giugno 2002*